

prisonnement unitamente alla pena dell'*amende* pari a 45.000 Euro. La norma specifica poi in quali condotte possa estrinsecarsi la discriminazione: rifiuto di fornire beni o servizi, ostacolo al normale esercizio dell'attività economica, rifiuto di assumere una persona, sanzione o licenziamento della persona, subordinare la prestazione di un bene o servizio, l'offerta di un impiego, una domanda di tirocinio o un periodo di formazione a condizioni relative alle caratteristiche della persona previste nell'art. 225-1. La norma prevede infine un aggravamento di pena laddove il fatto sia commesso in luogo pubblico o al fine di impedire l'accesso ad un luogo pubblico³⁷.

Analogamente, la legislazione spagnola, all'art. 511 del *Código Penal*, punisce la discriminazione commessa da un incaricato di pubblico servizio e consistente nel rifiuto ad uno o più individui del beneficio di un diritto accordato dalla legge sulla base delle motivazioni razziste, antisemitiche, religiose, omofobiche, sessiste o di genere, ideologiche o legate alle convinzioni personali, alla situazione familiare, alla disabilità o infermità. È prevista una pena da sei mesi a due anni di *prisión* ed una *multa* (*días-multa*) da dodici a ventiquattro mesi oltre ad una speciale interdizione dal pubblico impiego o posizione per un periodo da uno a tre anni. Se l'autore della discriminazione è un

pubblico ufficiale, il reato sarà punito con una pena più elevata (del doppio) e con l'interdizione dal pubblico impiego per un periodo da due a quattro anni. È prevista inoltre all'art. 512 l'incriminazione del rifiuto da parte di privati nell'esercizio delle loro attività professionali o manageriali di fornire prestazioni a soggetti che ne abbiano diritto per i motivi di cui sopra³⁸.

Le esperienze comparate testimoniano quanto emerge da una attenta lettura della norma di cui all'art. 604-bis, 1° comma, lett. a), c.p., ossia della fattispecie di atti discriminatori – un chiaro esempio di *hate crime* – e dalla stessa interpretazione che ne dà la giurisprudenza³⁹: il bene giuridico in gioco sul terreno di tale fattispecie è il *diritto ad accedere ad un bene della vita in condizioni di parità*⁴⁰. Una lettura teleologicamente orientata della norma che la rende pienamente intellegibile.

L'esempio del diritto straniero comprova, in definitiva, la reale possibilità per il legislatore di superare, in ottica *de lege ferenda*, il profilo della imprecisione normativa, attraverso una tipizzazione delle condotte integranti reato che faccia perno su quest'ultimo bene giuridico, espressione della pari dignità/uguaglianza, che rappresenta il bene giuridico in campo anche nella odierna decisione del giudice di legittimità e su cui si fonda l'attuale "diritto penale antidiscriminatorio"⁴¹.

Omicidio stradale

Tribunale di Roma, Sez. XII, 17 febbraio 2021 (ud. 19 dicembre 2020), n. 1934 – G.U.P. Sturzo.

Omicidio colposo e lesioni personali colpose – Omicidio stradale – Concorso di colpe – Principio di affidamento – Attenuante della concausa della vittima – Sussistenza – Esclusione

Nel caso di avvistamento di un pedone, sul conducente gravano tre basilari obblighi cautelari, ovvero quello di ispezionare la strada, mantenere un costante controllo del veicolo in relazione alle circostanze concrete, e prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende; di talché, anche in presenza di comportamenti imprudenti o comunque irregolari del pedone, non si verifica un'interruzione del nesso causale tra condotta colposa del conducente ed evento, la quale ricorrerà piuttosto solo allorquando il comportamento della vittima configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento. Nell'ipotesi di investimento di

un pedone, la diminuzione di cui all'art. 589-bis, 7° comma, c.p. non può trovare applicazione quando il comportamento della vittima sia perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo.

Omissis. – In conclusione, giungendo a ritroso al momento iniziale in cui le due ragazze sono scese dal marciapiede, come abbiamo dimostrato nei paragrafi precedenti, probabilmente negli ultimi istanti del verde pedonale [...], queste si saranno bloccate in quanto avranno colto il soprappiungere alla loro sinistra di queste auto a forte velocità. O meglio, a dire della difesa dell'imputato, anche l'atv. IGNOTA – almeno sino alla fine della visione della telecamera dell'IP – aveva una velocità pari o superiore a quella del SUV del G. [...] in quanto, ha correttamente osservato la difesa dell'imputato, come G. non riusciva a raggiungere l'atv. IGNOTA. In sostanza, ritiene questo Giudice che questa sia la ragione per cui le due ragazze siano rimaste bloccate sulle strisce pedonali, dalla corsia di destra di Corso di Francia, incrocio di via Flaminia, nonostante il loro iniziale verde pedonale, avendo paura di andare oltre sulle strisce pedonali in quanto

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Sull'ordinamento spagnolo, si rimanda a Id., *op. cit.*, 125 e seg.

³⁹ Guardando alla giurisprudenza più risalente si segnala una sentenza, nella quale è stato ritenuto atto discriminatorio, integrante il reato di cui all'art. 3, 1° comma lett. a), L. n. 654/1975, la condotta di un esercente il quale si era rifiutato di servire degli avventori extracomunitari (nella specie, nordafricani) solo perché tali. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 11 ottobre 2006, n. 37733, in *Riv. Pen.*, 2007, 2, 150.

⁴⁰ In senso analogo G. Gentile, *La tutela penale dell'identità sessuale nelle "Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia"*, in L. Ferraro, F. Dicé, A. Postigliola, et al., *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Milano, Mimesis, 2016, *passim*.

⁴¹ Sull'esistenza e la legittimità di un "diritto penale antidiscriminatorio", si esprime anche F. Filice, *Il disegno di legge in materia di omo-lesbo-bi-transfobia e abilismo. L'analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un diritto penale antidiscriminatorio?*, in *Questione Giustizia*, 2020, 15 e segg.

quelle tre auto, inizialmente, mostrando di gareggiare – di fatto – tra loro in sorpassi ad alta velocità, non stavano minimamente accennando di volersi fermare.

10) SULLA INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 589 BIS CO.7 CP

Questo Giudice ritiene di non poter accogliere la richiesta del PM e della difesa dell'imputato, quanto all'applicazione del disposto dell'articolo 589 bis co.7 cp. Infatti, la serie causale che ha motivato la condotta delle due ragazze deve essere complessivamente valutata nel contesto della cd. gara di sorpassi ad alta velocità, che ha indotto le stesse a fermarsi mentre probabilmente era ancora verde pedonale, per capire cosa stava succedendo mentre si consumavano i 4 secondi di giallo pedonale, guardando le auto che sopraggiungevano alla loro sinistra. Per, poi, fare affidamento sulla frenata e nella fermata dell'atv. IGNOTA, che dava loro la precedenza nel passare, ed iniziando a correre, proprio nel passaggio dei due secondi di ROSSO PER TUTTI, e poi quanto al sopraggiungere del ROSSO PEDONALE e VERDE VEICOLARE.

Quindi, è vero che nel momento in cui le due ragazze erano attinte dal SUV di G. sulla corsia di sinistra era già verde veicolare, ma è al contempo vero che la condotta di questi è la scaturigine prima della serie causale; o meglio, quanto al fatto che le due ragazze siano rimaste bloccate sulle strisce pedonali, sulla corsia di destra, proprio per capire se queste auto, tra cui quella del G., avrebbero rallentato per fermarsi nel momento in cui le stesse avevano iniziato ad impegnare le strisce pedonali con il verde a loro favore.

Ne consegue, che la condotta delle due ragazze, non può essere inserita in un contesto di autonomia causale come richiesto dai difensori dell'imputato, quanto all'articolo 589 bis co. 7 cp, né nella forma ampia indicata di delitto autonomo, né in quella di circostanza oggettiva. La condotta di queste appartiene all'esclusiva azione colposa del G. in quanto, ad avviso di questo Giudice, la condotta di questi è la scaturigine prima della gara di sorpassi che ha necessitato l'azione delle due ragazze. O meglio, nell'alta velocità registrata di G., nel superare a destra la SMART NERA, passarle davanti, dalla corsia di centro a quella di sinistra, in un tempo in cui poteva vedere le ragazze, come queste l'hanno certamente visto, sino a sparire dietro l'atv. IGNOTA, che nel frattempo rallentava, per impegnare la corsia di sinistra in accelerazione. Tutti questi devono essere considerati quali ELEMENTO CAUSALE VALUTABILE nella scelta necessitata delle due ragazze di sgombrare le strisce pedonali (come previsto dal codice vigente quanto allo scattare del giallo), correndo verso il marciapiede opposto, probabilmente convinte che, restando su quello di destra, o tornando indietro sul marciapiede, potevano correre il rischio di essere investite da altre auto che sopraggiungevano.

[...] 13) QUANTIFICAZIONE DELLA PENA, CIRCOSTANZE, PENA ACCESSORIA, DANNI CIVILI

Venendo alla quantificazione della pena, in relazione agli indici ex 132 e 133 cp, va anzitutto detto che: il fatto risulta assai grave, indubbiamente, quanto al duplice omicidio di due giovani ragazze, mediante una condotta come quella sopra analizzata e valutata dell'odierno imputato. Quanto a questa, si richiama tutta la parte di analisi e valutazione del dato dell'ora notturna, dell'uso del cellulare e del certificato di stato di ebbrezza alcolica e di eccesso di velocità. Poco tempo prima dei fatti in imputazione l'imputato aveva anche avuto un grave incidente, senza infortuni, andando a sbattere e distruggendo lo stesso mezzo. Del resto l'imputato aveva avuto comprovati avvertimenti da parte delle autorità preposte al controllo della circolazione stradale, mediante sanzioni stradali tanto per la circolazione con il rosso, che su corsie destinate ad automezzi riservati, quanto a situazioni connesse all'uso di sostanze stupefacenti [...]. Orbene, aveva anche subito un ritiro della patente che gli era stata restituita pochi giorni prima del duplice omicidio [...]. In ogni caso, una normale diligenza di una persona avveduta avrebbe tratto da tutti questi precedenti "avvertimenti" un insegnamento tale da evitare l'insieme delle condotte che oggi hanno portato ai fatti in imputazione per cui questo Giudice ha ritenuto di dover riconoscere la penale responsabilità dell'odierno imputato.

[...] Ma questa analisi, che imporrebbe una dosimetria della pena molto alta, deve essere valutata anche secondo quanto nel tempo delle diverse udienze è accaduto e quanto risulta a questo Giudice. Intanto, occorre dire di come il G. P., durante gli arresti domiciliari abbia ripreso a studiare conseguendo una laurea. Poi, ha iniziato un'attività di sostegno psicologico. Inoltre, è stato presente a tutte le udienze. [...] A tutto questo deve essere aggiunto, come la difesa dell'imputato abbia mostrato la massima sensibilità e cura nel tentativo di agevolare le pratiche risarcitorie a favore delle persone offese. [...]

Tutto quanto ciò premesso, stante la giovane età dell'imputato, l'incensuratezza dello stesso, il percorso iniziato di lenta maturazione degli eventi, la comprensione del dolore inferito alle persone offese, la presa di coscienza di sé stesso in funzione degli stessi accadimenti consumati, quanto di quelli futuri [...] appare giusto, secondo i poteri attribuiti dalla legge ex 132 cp, riconoscere anche all'imputato G. P. le attenuanti generiche ex 62 bis cp.

[...] Ciò considerato, questo giudice stima equo, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. per come sopra esplicitati, infliggere a G. P. la pena finale di anni otto di reclusione [...]; con una pena così calcolata: pena base in relazione al delitto di cui al capo a = anni otto di reclusione; ridotta per le attenuanti generiche ex 62 bis cp = anni sei di reclusione; aumentata ex 589 bis co. 8 cp = anni dodici di reclusione; diminuita per la scelta del rito: anni otto di reclusione. – *Omissis*.

Colpa e concausa della vittima: il G.U.P. di Roma sull'omicidio stradale di Corso di Francia

Alberto Cappellini*

Con la sentenza in commento il G.U.P. del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, condannava un giovane alla pena di otto anni di reclusione per la vicenda, nota alle cronache nazionali, dell'investimento e uccisione di due ragazze minori che attraversavano una strada a rapido scorrimento della capitale. L'approccio fluido nella ricostruzione del dovere di diligenza che

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

incombe sul guidatore, usuale in giurisprudenza, si accompagna al mancato riconoscimento, nella condotta delle vittime, non solo dei presupposti del principio di affidamento, ma altresì di quelli dell'attenuante della concausa ex art. 589-bis, 7° comma, c.p. Domina su tutto una commisurazione della pena insolitamente severa, che spinge a riflettere sul ruolo del giudice nell'interpretare una disciplina ispirata a logiche di allarme sociale quale quella dell'omicidio stradale, con particolare riferimento al rispetto del principio di proporzione tra disvalore del fatto e sanzione.

La vicenda

Pur viaggiando le statistiche degli incidenti stradali mortali su cifre consistenti¹, sono poche le vicende che assurgono agli onori delle cronache. Quella oggetto della sentenza che si commenta è senza dubbio tra queste, avendo impegnato le edizioni nazionali dei giornali e dei telegiornali per settimane, con ampia eco nel dibattito pubblico. L'interesse suscitato, probabilmente, discendeva dalla discussa ricostruzione dei fatti, nonché dalla notorietà delle parentele dell'autore, figlio di un regista cinematografico; e, non ultimo, forse anche dall'interrogativo più generale circa l'opportunità di una minaccia di pena così imponente come quella posta dal "nuovo" reato di omicidio stradale – che peraltro fino ad allora non aveva animato casi di cronaca particolarmente eclatanti – di fronte a un episodio che vedeva coinvolti sia dal lato dell'agente che delle vittime tutti soggetti giovanissimi.

Il caso è noto. Il 22 dicembre 2019, intorno a mezzanotte e mezzo, l'autore percorreva alla guida della propria autovettura Corso di Francia, a Roma, verso il centro della capitale. Il ventenne era in stato di ebbrezza e, facendo uso del proprio *smartphone*, procedeva a velocità ampiamente superiore al limite consentito, nonostante le condizioni della strada – oltre all'orario notturno, la presenza di forti piogge intermittenti e il traffico intenso – non fossero affatto ottimali. All'altezza dell'intersezione con Via Flaminia, investiva due ragazze minorenni che stavano tentando l'attraversamento, cagionandone la morte.

Le indagini si chiudevano rapidamente, portando alla richiesta di giudizio immediato da parte dell'autorità requirente. La difesa dell'imputato avanzava istanza di patteggiamento, non ottenendo il consenso del PM; in subordine, chiedeva il giudizio abbreviato, e dunque il processo si svolgeva con tale rito dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Roma, che alla fine infliggeva la pena di otto anni di reclusione². Più in particolare, il giudicante riteneva integrati gli estremi del delitto di omicidio stradale nell'ipotesi di cui al 4° comma dell'art. 589-bis c.p., riconosciute le attenuanti generiche e quelle per il rito, ma aumentata la pena in ragione della duplicità dell'evento lesivo secondo la disciplina prevista dall'8° comma del medesimo articolo.

Il ruolo delle vittime nella ricostruzione del G.U.P.

Prima di scendere nell'esame delle questioni in punto di diritto poste della pronuncia in analisi, è oppor-

tuno soffermarsi ancora preliminarmente su un importante profilo di fatto. La ricostruzione della vicenda operata dagli inquirenti, infatti, al di là di alcuni elementi pacifici, è abbastanza diversa rispetto a quella poi accertata dal G.U.P., in particolare in ordine al comportamento delle due vittime nella dinamica del sinistro. È un fattore di estrema importanza, in particolare, quanto alla sussistenza o meno di un concorso di colpa delle medesime, rilevante in sede commisurativa, nonché rispetto ai presupposti per l'integrazione della diminuzione di cui al 7° comma, art. 589-bis c.p., relativa alle ipotesi in cui il fatto non sia esclusiva conseguenza dell'azione colposa dell'agente.

Nelle ricostruzioni di polizia giudiziaria, nonché in quella offerta dalla consulenza tecnica in materia di incidentistica stradale dell'accusa, il contatto tra la vettura e le vittime sarebbe avvenuto in un punto più arretrato rispetto al successivo attraversamento semaforico pedonale. Ciò, evidentemente, implicherebbe a monte il fatto che le due ragazze avrebbero impegnato la strada con un attraversamento azzardato, in un punto privo di strisce pedonali. È proprio questa, peraltro, la "versione" che ha popolato le cronache giornalistiche nei giorni immediatamente successivi alla vicenda.

Senonché, la ricostruzione giudiziale dei fatti è diversa e confuta le conclusioni degli inquirenti, convergendo con la dinamica sostenuta dalle difese delle parti civili. Il giudice, infatti, ha concluso che l'impatto sarebbe avvenuto proprio mentre le due ragazze stavano attraversando in corrispondenza del semaforo pedonale. Più esattamente le giovani si sarebbero arrestate alcuni secondi sulle strisce, forse addirittura accennando un tentativo di ritorno al marciapiede da cui erano venute, per valutare se le auto in arrivo a gran velocità, tra cui anche quella dell'imputato, impegnate tra loro in una sorta di gara, si erano accorte di loro e si sarebbero arrestate per permettergli di concludere l'attraversamento. Persi quei secondi preziosi, sarebbero dunque state costrette a mettersi a correre nonostante il sopraggiunto rosso pedonale per liberare la carreggiata, e proprio in tale gesto sarebbero state investite.

L'imputazione colposa degli omicidi stradali

In apertura della sentenza, vengono sommariamente ripercorsi i principi di diritto che la giurisprudenza di legittimità ritiene informare l'imputazione del reato colposo d'evento in generale, e l'omicidio stradale in

¹ Nel 2019, in Italia, ci sono state 3.173 vittime di sinistri (Istat, comunicato stampa "incidenti stradali in Italia", 8 ottobre 2020). Nel 2017, anno successivo alla L. n. 41/2016 e più recente di cui si dispone di dati statistici estratti dagli archivi informatici delle procure, sono stati iscritti 1709 procedimenti per omicidio stra-

dale (cfr. *dati.istat.it*).

² Apprendiamo da fonti di stampa che, in data 8 luglio 2021, è stata accolta la richiesta di concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p. e la pena definitivamente fissata in cinque anni e quattro mesi di reclusione.

particolare. Sennonché, per un verso alcune di queste massime pretorie, riportate e coerentemente seguite, si pongono in serio contrasto con quanto da tempo reclamato in dottrina circa la necessità di individuare a monte, in modo chiaro e preciso, le regole cautelari la cui violazione fonda la colpa nel caso di specie; per altro verso, i diversi e buoni principi ripercorsi riguardanti il fondamento dell'imputazione colposa non hanno poi davvero trovato un adeguato approfondimento in relazione alla vicenda concreta.

Sotto il primo profilo, l'inquadramento del dovere di diligenza che grava in capo al guidatore, conformemente al consolidato insegnamento della Corte di legittimità, è quanto mai ampio. Esso, infatti, è stimato fondato perlopiù su regole cautelari specifiche ma elastiche al punto da identificarsi con un generico "dovere di attenzione"; il quale comporta, in caso di avvistamento di un pedone, il triplice obbligo di "ispezionare la strada", "mantenere un costante controllo del veicolo" e "prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende"³. Si tratta dunque di un onere di diligenza onnicomprensivo, in cui sfumano i confini tra singoli obblighi di cautela positivizzati contravvenuti dall'autore – nel caso di specie, il porsi alla guida in stato di ebbrezza, l'uso del cellulare, la velocità eccessiva – per essere riassorbiti nella generica negligenza consistente, sostanzialmente, nel non aver saputo prevedere ed evitare l'evento⁴.

Peraltro, la questione si lega a quella – anch'essa pacifica in giurisprudenza – della sostanziale irrilevanza della corrispondenza tra accusa e sentenza quanto ai profili di colpa ritenuti rilevanti ai fini dell'addebito: il mutamento tra estremi di colpa specifica, anche rilevati d'ufficio dal giudice, o anche il recupero dell'illiceità colposa del fatto mediante il ricorso a un parametro generico di negligenza non specificamente contestato in imputazione, sono tutte pratiche giudiziali consentite in sentenza anche senza previa apposita modifica della contestazione *ex art. 516 c.p.p.*⁵.

Il giudice capitolino ha complessivamente ritenuto violati sia gli estremi di colpa specifica sopra ricordati, sia il generico dovere di attenzione *ex artt. 140 e 141 c.*

str. La coerenza con l'impianto teorico consolidato in giurisprudenza a riguardo, tuttavia, non fuga le perplessità che ancora una volta – come spesso nelle pronunce in tema di colpa – si ripresentano rispetto alla scioltezza con cui differenti profili di colpa vengono ritenuti intercambiabili gli uni con gli altri, con buona pace della determinatezza del rimprovero colposo.

Passando poi alla seconda serie di questioni, anzitutto la poca chiarezza circa il giudizio di colpa si riflette anche sul versante dell'imputazione dell'evento. Ormai è affermazione pacifica, da tempo anche in giurisprudenza, e così anche nella pronuncia in analisi, come il legame tra condotta colposa e risultato lesivo non debba essere solo causale, naturalistico, ma anche normativo, "di rischio": l'evento deve essere la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire; nonché si deve poter concludere che, osservando il comportamento corretto, la lesione del bene non si sarebbe verificata⁶.

Tuttavia, a ben vedere, una valutazione in concreto circa la sussistenza del nesso di rischio non è davvero esplicitata nella motivazione.

Ciò, invero, non sorprende in un contesto teorico dove il dovere di diligenza è ricostruito in modo così fluido, limitandosi a inanellare le infrazioni compiute una dietro l'altra – l'alcool, la velocità, lo *smartphone*, il dovere generale di attenzione – senza davvero indicare in concreto quali siano quelle davvero rilevanti nel giudizio penale di colpa.

In effetti, per poter affermare l'avvenuta o meno realizzazione del rischio nell'evento concreto, si deve avere prima ben chiara qual è la regola cautelare violata e il rischio che la stessa mirava a prevenire. Altrimenti, il pericolo non è neanche più solo quello "classico" paventato negli studi sul reato colposo, ovvero che l'imputazione dell'evento costituisca una forma di *versari in re illicita*, essendo bastevole una qualunque specie di inosservanza si sia verificata in concreto, comunque causalmente collegata con l'evento; ma addirittura che tale nesso sia ravvisato in modo automatico nella violazione del dovere generico di "stare più attenti", la cui orbita cautelare è così ampia

³ Cfr. 10 della sentenza. In tal senso, per tutte, Cass. pen., Sez. IV, 16 ottobre 2019, n. 52071; Cass. pen., Sez. IV, 10 gennaio 2019, n. 18321; Cass. pen., Sez. IV, 2 luglio 2013, n. 33207; Cass. pen., Sez. IV, 13 ottobre 2005, n. 40908. Sul punto, cfr. la ricostruzione di N. Pistilli, *Profili penali della colpa stradale*, Milano, 2019, 48 e segg. Di recente, tuttavia, *contra* Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2018, n. 41350, con nota di E. Penco, *Novità interpretative in tema di colpa "con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale"*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2019, 510 e segg.

⁴ Per la giurisprudenza di legittimità l'adempimento di cautele positive "non esaurisce i doveri del conducente, il quale è comunque vincolato all'obbligo del *neminem laedere*" (Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 25919; similmente, Cass. pen., Sez., IV, 3 ottobre 2013, n. 14776). Parte della dottrina, pur con cadenze diverse, è critica circa la ricostruzione flessibile del dovere di diligenza invalsa in giurisprudenza: per tutti, F. Giunta, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, 194 e segg.; Id., *La legalità della colpa*, in *Criminalia*, 2008, 149 e segg.; Id., *Culpa, culpa, in Criminalia*, 2018, 580 e segg.; D. Micheletti, *La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale. Contributo allo studio della regola cautelare come criterio di delimitazione della*

tipicità colposa, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2000, 617 e segg.; D. Castronuovo, *La colpa penale*, Milano, 2009, 279 e segg.; C. Piergallini, voce "Colpa (diritto penale)", in *Enc. Dir.*, Annali X, 2017, 236.

⁵ Per tutte, da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 10 luglio 2019, n. 39268, ma il principio è granitico in giurisprudenza. La dottrina è critica sul punto: D. Castronuovo, *La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d'imputazione e concezioni teoriche della colpa*, in *Cass. Pen.*, 2002, 3836 e segg.; M. Caianiello, *Imputazione e garanzie: la contestazione e la qualificazione del fatto nel reato colposo*, in M. Donini-R. Orlandi (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità*, Bologna, 2013, 341 e segg.

⁶ Nella materia della colpa stradale, per tutte, Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 6414. In dottrina, il tema, posto già da G. Marinucci, *La colpa per inosservanza di leggi* (1965), ora in *La colpa. Studi*, Milano, 2013, 164-172, è stato affrontato monograficamente, per tutti, da G. Forti, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, 321 e segg.; A.R. Castaldo, *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, Napoli, 1989; più di recente, K. Summerer, *Causalità ed evitabilità*, Pisa, 2013, 223 e segg.

e sfumata che vi si può far rientrare facilmente un qualunque evento lesivo abbia poi a verificarsi.

Similmente, anche in merito all'evitabilità del risultato avverso mediante l'osservanza della cautela che in concreto è stata violata, occorrerebbe previamente individuare quale essa sia. Ad esempio, l'uso dello *smartphone* – in sentenza accertato e correttamente sanzionato in via amministrativa – è altresì un'infrazione "causale" rispetto all'evento lesivo, nel senso che se questa non vi fosse stata non si sarebbe verificato il sinistro? Oppure: se l'autore avesse osservato il limite di velocità stabilito, avrebbe potuto arrestare il mezzo o comunque potuto altrimenti impedire l'investimento?

La questione assume rilievo ancora maggiore rispetto alla guida in stato di ebbrezza. Essa, infatti, non è soltanto ritenuta dal G.U.P. fondante, in generale, l'imputazione per colpa, ma anche la più grave sanzione prevista dal 4° comma, art. 589-*bis* c.p. In tal senso, la mancata valutazione della sussistenza di un nesso di rischio tra la condotta sopracitata e l'evento conduce all'imputazione di una pena deteriore in uno scenario in cui, in ogni caso, non potrebbe neanche essere invocata a fondamento di tale pena la descritta "supplenza", comune in giurisprudenza, di altro e più generale dovere cautelare. La norma in questione, invero, non richiede testualmente la sussistenza di un simile nesso, ma – come si è fatto da più parti notare – imputare una sanzione più grave per l'evento costituirebbe una forma di *versari in re illicita*⁷.

Certo, sul piano pratico-probatorio la questione è complessa. Non sempre la presenza di un determinato tasso di alcool nel sangue provoca un'alterazione psicofisica; e comunque quest'ultima sovente non rileva in modo autonomo nella catena causale, ma come violazione "intermedia" che conduca, poi, all'infrazione cautelare determinante davvero l'evento⁸. Tutti questi passaggi, a rigore, dovrebbero essere oggetto di apposita e separata prova, o comunque di argomentazione. Eppure – per quanto probabilmente l'esito concreto del giudizio sul punto appare condivisibile, considerato il compendio probatorio che traspare dal testo – nella motivazione mancano riferimenti, anche solo fugaci, ai problemi descritti.

Concorso di colpe e principio di affidamento

Uno dei profili di maggior interesse della pronuncia in analisi è quello che riguarda il rilievo del comportamento della vittima.

Solitamente, sul piano penalistico, la questione è

affrontata sotto l'angolo visuale del principio di affidamento. A differenza di quanto accade con la responsabilità civile, dove il concorso di colpa del danneggiato può determinare una riduzione percentuale dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, nel penale non si ammettono simili assetti di "condivisione" della responsabilità: la colpa, e la pena, ci sono o mancano sempre per l'intero. Esse mancano quando, in ragione di un fatto imprudente della vittima, ha trovato applicazione il principio di affidamento, per il quale ai compartecipanti alle attività *lato sensu* lecite è consentito "fare assegnamento sull'osservanza delle regole cautelari da parte degli altri"⁹. Così, ad esempio, il conducente dovrebbe poter confidare nella tenuta di un corretto e prudente comportamento da parte degli altri utenti della strada, come i pedoni.

L'operatività del principio, e la conseguente esenzione da pena, sono peraltro in giurisprudenza evenienze abbastanza rare, in special modo in certi settori, come quello della circolazione veicolare, dove l'eccezione all'affidamento è tanto ampia da costituire, di fatto, la regola. Il conducente non può davvero confidare nella prudenza altrui perché – si dice – è fatto di comune esperienza che gli altri utenti della strada non osservino le cautele prescritte. Le violazioni di queste sono dunque prevedibili, e come tali riassorbite nel dovere generale di attenzione, più sopra ricordato. Operando sul piano dell'imputazione della colpa, insomma, il principio di affidamento soccombe di fronte al carattere onnicomprensivo del *neminem laedere* che incombe sul guidatore. Quest'ultimo giunge a comprendere l'obbligo di prevedere il comportamento scorretto degli altri, adottando di conseguenza cautele ulteriori al fine di prevenire la verifica di eventi di danno¹⁰.

Tale impostazione tradizionale è stata criticata non solo in dottrina, ma anche da parte della più attenta giurisprudenza legittimità. La massima d'esperienza per cui l'utente medio della strada è malaccorto, di talché occorre sempre tenere di conto la possibilità che non sia diligente, avrebbe infatti carattere astratto e generico. Occorrerebbe, piuttosto, verificare se, nell'ipotesi concreta, elementi specifici del fatto rendano davvero prevedibile la negligenza altrui, facendo eccezione alla regola generale dell'affidamento. Insomma, si avrà colpa solo quando dalla ricostruzione concreta della vicenda si potranno trarre dei "segnali, indizi anche tenui che consentano di rendere concretamente non insignificante la probabilità di condotte inosservanti", "emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l'apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto af-

⁷ Per tutti: A. Menghini, *L'omicidio stradale*, Napoli, 2016, 60 e segg.; D. D'Auria, *Omicidio stradale: prime osservazioni*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2016, 436; G. Losappio, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, in *Dir. Pen. Cont.*, 30 giugno 2016, 17 e segg.; E.M. Ambrosetti, *Il nuovo delitto di omicidio stradale*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2016, 1790.

⁸ Su tali punti particolarmente approfondita è la trattazione di N. Pistilli, *Profili penali della colpa stradale*, cit., 25 e segg.

⁹ F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*⁸, Torino, 2021, 320. Sul principio in questione, più in generale, M. Mantovani, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Mi-

lano, 1997, spec. 185 e segg. con riferimento alla colpa stradale; O. Di Giovine, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, 19 e segg.; F. Mantovani, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, 536 e segg.;

¹⁰ Di tante pronunce, tra le più rigide, v. Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno 2014, n. 46818, Nuzzolese; Cass. pen., Sez. IV, 22 giugno 2017, n. 45795, Passero. Tale giurisprudenza echeggia il risalente insegnamento, a livello teorico, di M. Duni, *Limiti all'obbligo di prevedere le imprudenze altrui*, in *Riv. Giur. Circ. Trasp.*, 1964, 317 e segg.

fidato all'imponderabile soggettivismo del giudice"¹¹.

Persiste indubitabilmente, tuttavia, nella giurisprudenza maggioritaria un certo rigore nel valutare la sussistenza dell'affidamento. Così è accaduto anche nel caso di specie, dove il giudicante ha escluso l'operatività del principio in discussione senza peraltro fare riferimento agli approdi giurisprudenziali critici poc'anzi ricordati. Il G.U.P. ha tuttavia sostanzialmente argomentato – in modo peraltro condivisibile sotto questo profilo – circa la sussistenza della prevedibilità *in concreto* della condotta inosservante altrui, ritenendola integrata. In effetti, non soltanto si sottolinea come le condizioni dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro avrebbero permesso all'autore di accorgersi che le due vittime stavano attardandosi nell'attraversamento: ma altresì, a riprova di ciò, si evidenzia come l'autovettura ignota con la quale il medesimo stava "gareggiando" in velocità le aveva effettivamente viste, frenando bruscamente per non investirle¹².

La concausa della vittima *ex art. 589-bis, 7° comma, c.p.*

Diverso è invece il discorso relativo alla mancata integrazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, 7° comma, c.p. Essa ricorre quando il fatto non sia conseguenza esclusiva del comportamento dell'agente, sembrando primariamente alludere proprio alla condotta imprudente della vittima, con un'apparente sovrapposizione con quanto appena detto circa l'operatività del principio di affidamento.

Tuttavia, come riconosciuto in via maggioritaria, la norma opera su un piano differente da quello dell'imputazione della colpa: ovvero – a monte – su quello della causalità naturalistica¹³. Come tale, essa deroga alla disciplina generale dell'art. 41 c.p., secondo cui tutti i fattori naturalisticamente indispensabili alla verifica dell'evento rilevano per l'intero su un piano causale (1° comma), salvo l'interruzione del nesso eziologico provocata dalle cause "da sole sufficienti" a

determinarlo (2° comma). Secondo la giurisprudenza prevalente, com'è noto, quest'ultima previsione è intesa nel senso che solo fattori – quali, ad esempio, la condotta della vittima – eccezionali, anomali, fanno sì che l'evento debba giudicarsi indipendente dal comportamento scorretto dell'autore, "menomando" il fatto tipico già sul piano della causalità naturalistica¹⁴. Ciò, peraltro, accade ancor più di rado di quanto sia stimato operare, sul piano successivo dell'imputazione della colpa, l'affidamento.

In questo contesto normativo, la circostanza di cui al 7° comma, art. 589-bis c.p. si presenta come un vero e proprio *unicum*. Già – come accennato – sul piano del giudizio di colpa non si conoscono attualmente figure particolari che *riducano* (non escludano) la responsabilità in ragione del fatto colposo della vittima – rilevando questo, al massimo, in sede commisurativa della pena *ex art. 133 c.p.*¹⁵ – anche se invero nulla osterebbe, sul piano dogmatico, a simili previsioni. Ancor più "esotica", ci pare, è un'attenuante speciale che diminuisca la pena quando la condotta colposa della vittima si inserisce come concausa parallela all'azione scorretta dell'agente, rendendo quest'ultima "meno causale" rispetto all'evento¹⁶.

Il significato politico-criminale di tale previsione, in ogni caso, è chiaro ed è quello di stemperare (pur su altro piano) il rigore applicativo del principio di affidamento in un ambito di attività, quello stradale, in cui la fattispecie speciale che incrimina la causazione di eventi colposi fissa un'asticella sanzionatoria tanto elevata. Se, insomma, nella circolazione veicolare non è quasi mai ammessa la non punibilità per l'affidamento alla correttezza altrui, quantomeno il ruolo della vittima nella verifica del sinistro è valorizzato dallo smorzamento dell'asprezza punitiva peculiare dell'omicidio stradale, in special modo nelle sue forme aggravate "privilegiate".

Sia come sia, è di rilievo notare come la collocazione

¹¹ Così la fondamentale Cass. pen., Sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 46741, Minunno, in *Dir. pen. cont.*, 14 ottobre 2010, con nota di F. Trotta, *Principio di affidamento e reati colposi connessi alla circolazione stradale: un revirement della Cassazione*, commentata altresì da R. Russo, *Sul principio di affidamento in materia di circolazione stradale*, in *Cass. Pen.*, 2010, 3201 e segg.; successivamente, cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 14 aprile 2016, n. 35834; Cass. pen., Sez. IV, 2 febbraio 2016, 5691; Cass. pen., Sez. IV, 9 gennaio 2015, n. 12260, in *Cass. Pen.*, 2015, 2364 e segg., commentata da F. Lombardi, *Il principio di affidamento con particolare riguardo all'investimento del pedone incauto*; critico con l'orientamento tradizionale altresì D. D'Auria, *Investimento del pedone e prevedibilità in concreto dell'evento dannoso*, in *questa rivista*, 2017, 473 e segg.

¹² Cfr. 46 e 160-161 della sentenza.

¹³ Il punto è pacifico: per tutti, A. Massaro, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"*, in *Dir. Pen. Cont.*, 20 maggio 2016, 12; P. Bernazzani, *Il reato di omicidio stradale: spunti problematici*, in *Cass. Pen.*, 2017, suppl. 5, 112-113.

¹⁴ Per tutte, Cass. pen., Sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 22691; Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2017, n. 53541; Cass. pen., Sez. IV, 29 aprile 2009, n. 26020. Sul tema, cfr. l'ampio studio di A. Vallini, *"Cause sopravvenute da sole sufficienti" e nessi tra condot-*

te. Per una collocazione dell'art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità "scientifica", in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, 341 e segg., nonché L. Cornacchia, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004, 310 e segg.

¹⁵ È infatti attenuante comune soltanto il concorso del fatto *doloso* della vittima, *ex art. 62, n. 5, c.p.*

¹⁶ Si potrebbero peraltro nutrire dubbi sull'ammissibilità di una simile "diminuzione della causalità" sul piano strettamente naturalistico. D'altro canto, è indubbio anche come qualunque correttivo o eccezione alla teoria condizionalistica pura – si pensi alla complessa evoluzione dogmatica delle teorie della causalità adeguata, umana, per non parlare dello sconfinamento inevitabile nella causalità c.d. giuridica, o di rischio – assuma una connotazione più o meno velatamente *normativa*, con ciò aprendo le porte alla possibilità di un giudizio differenziato sul piano della responsabilità. Soltanto, pare lecito chiedersi se sia opportuno collocare simili discipline "distributive" della responsabilità nella dimensione causale in senso stretto, e non in quella dell'imputazione della colpa. Per E. Squillaci, *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 18 aprile 2016, 24-26, la *ratio* dell'attenuante risiede nella minore gravità oggettiva della condotta dell'agente in presenza di fattori concausali rilevanti.

dogmatica dell'attenuante in parola rechi un'importante conseguenza pratica: essa non attiene esclusivamente al *fatto colposo* della vittima, come nel principio di affidamento, ma opera più in generale "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole": quindi anche quando la concausa sia addirittura un fatto naturale, o, più comunemente, un fatto umano, anche a prescindere dalla sua pregnanza soggettiva e dal suo carattere colpevole¹⁷. Rispetto al comportamento della vittima, in giurisprudenza si afferma – con massima richiamata e fatta propria anche dal giudice capitolino – che l'attenuante non ricorre soltanto quando questo sia stato "perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo"¹⁸.

Ed è proprio sotto tali profili che la motivazione del G.U.P. circa l'esclusione dell'attenuante del comma 7° non convince, ferma restando la ricostruzione in fatto operata. Secondo il tribunale, infatti, l'attardarsi delle due vittime nell'attraversamento non sarebbe una concausa rilevante giacché inquadrabile, sotto il profilo causale, esclusivamente come una derivazione della condotta dell'imputato: la gara di sorpassi, che per paura le avrebbe fatte temporeggiare fino a ritrovarsi con il rosso pedonale in mezzo alla carreggiata. Sennonché, da un lato, volendo, potrebbe già affermarsi che vi è concausa rilevante per l'applicazione della diminuzione nel comportamento delle altre auto coinvolte nella "gara", e in particolare di quella che ha frenato, pur col verde veicolare, per non investire le ragazze. Dall'altro, la condotta di queste ultime non può definirsi né non concausale, né – obbedendo alla massima poc'anzi ricordata – "perfettamente lecita", avendo le medesime comunque violato quegli obblighi di attenzione che il codice della strada impone ai pedoni durante l'attraversamento. Quanto all'argomento per cui la concausalità sarebbe esclusa dall'aver il contegno delle vittime avuto origine dalla condotta scorretta dell'imputato, esso è privo di pregio già solo nella misura in cui sarebbe così a questi at-

tribuito l'intero "fardello causale" di un comportamento inosservante collettivo – la "gara" – facendogli in tal modo rispondere anche del fatto altrui.

Le criticità circa la proporzione sanzionatoria

In conclusione, va detto che comunque né le incertezze sul piano dell'imputazione della colpa né il mancato riconoscimento dell'attenuante della concausa altrui siano a giudizio di chi scrive le maggiori criticità della pronuncia, quanto piuttosto l'estremo rigore sanzionatorio complessivo: una pena di otto anni di reclusione per un reato colposo, ben oltre le richieste dell'accusa (cinque anni), nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, inflitta a un giovane da poco maggiorenne.

Sul piano tecnico, pesano sul risultato sia la commisurazione della pena base prossima ai massimi edittali (otto anni di reclusione entro una cornice da cinque a dieci), sia soprattutto l'aumento in ragione della duplicità di vittime *ex art. 589-bis*, 8° comma, c.p. effettuato nella misura massima possibile¹⁹.

Ma è a livello politico-criminale che il discorso può approdare a riflessioni più generali circa le tensioni che simili risultati sanzionatori producono rispetto al principio di proporzione tra disvalore del fatto e pena. Da tempo, ormai, la politica legislativa si è intestata l'allarme sociale maturato attorno all'incidentistica stradale. Le riforme del 2006 e del 2008, da cui il reato colposo stradale era uscito intensamente aggravato²⁰, non erano bastate ad acquietare la domanda di sicurezza montante presso l'opinione pubblica, di talché il legislatore ha proseguito oltre per la medesima strada, con inclinazioni da più parti tacciate di populismo penale, con la L. n. 41/2016²¹.

Va detto che il clima sociale di disapprovazione per determinate classi di rischi per l'incolumità dei singoli, trainato dalla narrazione insorta attorno alle condotte di guida in stato di ubriachezza, o altrimenti sconsigliate, è trasversale a un po' tutti i paesi occidentali²².

¹⁷ Per tutte, Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 2018, n. 13103. L'assunto è pacifico in dottrina: per tutti, cfr. M.L. Mattheudakis, *Il guidatore trasgressore semplice, quello collezionista di reati (magari professionista), quello sconsiderato e quello sprovveduto... eventualmente in fuga: anatomia dell'irragionevolezza*, in *Arch. Pen. web*, 1-2017, 34-35; D.M. Schirò, voce "Omicidio e lesioni personali stradali", in *Digesto Pen.*, Agg. X, Torino, 2018, 511. Peraltro, merita ricordare come tale formulazione sia scaturita dal dibattito parlamentare, che ha modificato il progetto originario secondo cui l'attenuante richiedeva espressamente il fatto colposo della vittima.

¹⁸ Cass. pen., Sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 13587. A riprova della confusione tra categorie che talvolta ricorre in giurisprudenza, si può notare che l'elemento della "perfetta liceità" in tale massima sembra inserire sul piano causale un giudizio di merito circa la qualificazione del comportamento della vittima che invece, a rigore, dovrebbe attenere al momento dell'imputazione della colpa.

¹⁹ Nel calcolo, tale aumento ha portato la pena da sei anni di reclusione (base e attenuanti generiche) a dodici (poi diminuita per il rito a otto come pena finale). La norma citata, come già l'ultimo co. dell'art. 589 c.p. per l'omicidio colposo in generale, in realtà non prevede un trattamento deteriore rispetto alla discipli-

na comune, limitandosi a imporre un ulteriore tetto fisso ("anni diciotto") al cumulo giuridico che avrebbe trovato comunque applicazione (cfr., rispetto all'art. 589 c.p., già P. Veneziani, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale – II. I delitti colposi*, in G. Marinucci-E. Dolcini (diretto da), *Trattato di diritto penale parte speciale*, III, Padova, 2003, 93 e segg.). Anche all'art. 589-bis, 8° comma, c.p., peraltro, secondo l'interpretazione dominante dovrebbe applicarsi l'ulteriore tetto del divieto di superamento del cumulo materiale *ex art. 81*, 3° comma, c.p. (per tutti, A. Menghini, *L'omicidio stradale*, cit., 98 e segg.). Il raddoppio da sei a dodici anni di reclusione è dunque il massimo aumento per la pluralità di eventi consentito, in ragione di tale ultimo tetto, considerando che il numero delle vittime è pari a due.

²⁰ E. Antonini, *Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella disciplina della circolazione stradale*, in *Criminalia*, 2008, 295 e segg.

²¹ A. Menghini, *L'omicidio stradale*, cit., 169 e segg.

²² È uno degli aspetti della centralità del rischio e dell'apprensione per esso, tipici dell'era contemporanea: oltre a U. Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità* (1986), Roma, 2013, cfr. per tutti Z. Bauman, *Paura liquida*, Roma-Bari, 2009; R. Castel, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Torino, 2004; nella letteratura penalistica, F. Stella, *Giustizia e moder-*

Al medesimo problema, tuttavia, i vari ordinamenti hanno fornito risposte politico-criminali differenti, figlie di diverse culture penalistiche. In certi casi, come in Spagna, l'indirizzo dominante è stato quello di irrobustire la tutela di pericolo, sia punendo condotte in cui la minaccia al bene protetto sia astratta e molto remota, sia – e in ciò sta il tratto peculiare di tali politiche – prevedendo delitti di generica messa in pericolo concreto dell'incolumità di terzi, dalle pene molto elevate²³. In altri sistemi, come in Francia, si è ripiegato su soluzioni più pragmatiche, che al potenziamento della tutela di pericolo hanno affiancato delitti colposi d'evento "speciali", tra cui proprio quelli di omicidio e lesioni stradali²⁴.

Il legislatore italiano, com'è noto, ha effettuato una scelta – in parte simile a quella francese – fondata in via sostanzialmente esclusiva sulle figure colpose di danno "speciali" fin qui discusse. È una soluzione che innesta sulla preferenza tradizionale della penalistica italiana per il disvalore d'evento, e dunque per la tutela di risultato, un'inedita valorizzazione del disvalore d'azione, nella forma di selezione di alcune negligenze tali da attivare una pena più elevata. La scelta di utilizzare simili figure, peraltro, come strumento di politica penale, in generale, è forse anche preferibile rispetto a scenari alternativi di securitarizzazione del rischio, quali quello del rafforzamento della sola tutela di pericolo²⁵: la quale, spinta oltre la sua fisiologica subordinazione alla tutela di danno, genera uno sbilanciamento forse eccessivo sul piano del disvalore di condotta, e un conseguente non necessario allentamento del principio di offensività, oltre che il rischio di eccessiva discrezionalità del giudicante nelle figure di pericolo concreto generico – il cagionare un "rischio" per gli altri – tipiche di simili opzioni politico-criminali; senza peraltro avere, come contropartita, una ricaduta certa e tangibile sul piano della prevenzione.

Il tratto davvero critico della soluzione italiana, piuttosto, è l'eccesso nella scelta dei livelli di pena che si innestano su tale figura di reato colposo d'evento "dif-

ferenziato". Le vette punitive raggiunte, in effetti, sono del tutto sconosciute alle esperienze penalistiche vicine, e hanno un vistoso divario rispetto alle forbici edittali previste per i delitti colposi ordinari.

Se l'opzione politico-penale del Parlamento ha così ormai sposato appieno l'allarme sociale attuale rispetto alla criminalità stradale, l'intervento giudiziario, in pronunce come quella in analisi, non pare avere tuttavia abbandonato quel ruolo di interprete privilegiato di tale sentire diffuso che aveva avuto in fasi precedenti, come in quella di espansione del dolo eventuale in materia stradale²⁶. L'indubbio rigore commisurativo adottato, in effetti, tradisce l'intento di mantenerlo appieno, in parte anche addirittura oltre le stesse scelte sanzionatorie allarmistiche operate dalla riforma del 2016, come nel caso sopra discusso dell'esclusione dell'attenuante *ex art. 589-bis*, 7° comma, c.p.

Eppure, se certo non spetta al giudice comune il potere di valutare la bontà dell'opzione legislativa in punto di proporzione²⁷, nel momento commisurativo questi non dovrebbe neanche intestarsi bisogni generalpreventivi di rassicurazione sociale ulteriori rispetto a quelli già cristallizzati nella legge, bensì piuttosto esprimere un giudizio che sia conforme a quei canoni costituzionalmente obbligati di proporzione tra disvalore del fatto e sanzione, che sottendono al corretto dispiegarsi delle funzioni della pena stessa. Per fare ciò, occorrerebbe esercitare quel margine di discrezionalità riservato al giudicante nell'individualizzazione della pena avendo sott'occhio soltanto le peculiarità del fatto concreto e della persona del reo, senza cedere alle lusinghe della ricerca di consenso sociale.

Ci pare così in definitiva indubitabile che giudizi più accorti e ponderati rispetto all'entità delle pene irrogate – considerate improbabili, per quanto auspicabili, future evoluzioni *in bonam partem* della disciplina dei reati colposi stradali – siano il primo e principale strumento di difesa dalle involuzioni punitiviste alle quali il moderno *totem* della sicurezza rende gli ordinamenti contemporanei sempre più esposti.

nità. *La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*³, Milano, 2003; C. Perini, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010.

²³ Ciò è evidente nei delitti contro la sicurezza stradale di cui agli artt. 379 e segg. del codice spagnolo, ritoccati più volte e in senso sempre più severo, estremamente diffusi nei tribunali iberici. Su tali delitti, per tutti, R. De Vicente Martínez, *Derecho penal de la circulación*², Barcelona, 2008. Rispetto a tale caratteristica della politica penale spagnola, M. Cancio Meliá, M. Llobet Anglès, *The Spanish perspective on Traffic Offences: Tough on Danger, Soft on Harm, and penal Populism*, in A. Van Dijk-H. Wolswijk (editors), *Criminal Liability for Serious Traffic Offences. Essays on Causing Death, Injury and Danger in Traffic*, The Hague, 2015, 107 e segg.

²⁴ L'omicidio stradale è previsto all'art. 221-6-1 del codice penale francese, ed è strutturato su un triplice livello sanzionatorio, similmente alla fattispecie italiana: cfr. F. Le Gunehec, *Principales dispositions de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la*

violence routière, in *Sem. Jur.*, 2003, 1181 e segg.; *amplius* P. Couvrat, *La politique pénale en matière de circulation routière*, in *Arch. Pol. Crim.*, 2003, 101 e segg.

²⁵ *Contra* l'ampio studio di M. Di Lello Finuoli, *Criminalità stradale e prevenzione delle condotte pericolose*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2019, 1421 e segg., invece favorevole al rafforzamento della tutela di pericolo.

²⁶ La letteratura è sconfinata: per tutti, G. Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivante-probatorio e messaggio generalpreventivo*, in *Dir. Pen. Cont-Riv. Trim.*, 1-2012, 152 e segg.

²⁷ La stessa Corte costituzionale (sent. 17 aprile 2019, n. 88, con nota di C. Piergallini, *L'omicidio stradale al primo vaglio della Consulta: tra ragionevoli self restraint e imbarazzati silenzi*, in *Giur. Cost.*, 2019, 1199 e segg.) ha ritenuto la "blindatura" delle aggravanti speciali *ex art. 590 quater* c.p., scelta capitale nell'economia punitiva della L. n. 41/2016, rientrante "nell'ambito dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore".